

REGOLAMENTO PER LA NOTIFICA DI ATTI NELL'INTERESSE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E/O DI TERZI

Art. 1 - Ufficio Notifiche

Il Comune di Portobuffolè svolge il servizio di notificazione di atti formati dall'Ente, ovvero su richiesta di altre Amministrazioni Pubbliche o di terzi, tramite l'ufficio preposto a tale servizio, costituito dal sottoriportato personale:

- i Responsabili degli Uffici per gli atti inerenti;
- il Messo Comunale-Vigile Campigotto geom. Ermes per gli atti interni da recapitare e per quelli di altre Amministrazioni e di terzi.

Art. 2 - Modalità operative per le notifiche

A decorrere dall'esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento, per l'esecuzione delle notificazioni dovrà essere privilegiato il mezzo postale, fatta eccezione per i casi nei quali la legge prevede espressamente che la notifica debba essere eseguita, in via esclusiva ed a pena di nullità, da parte dei messi comunali.

Art. 3 - Onerosità delle notifiche

A partire dalla data di cui al precedente articolo, viene stabilito che la notifica degli atti da parte del personale di cui all'art. 1, nell'interesse di altre Amministrazioni Pubbliche e/o di terzi, avvenga previo rimborso delle spese di notificazione e di quelle relative al costo del servizio postale di raccomandata nei casi di irreperibilità ex art. 141 C.P.C.

Art. 4 - Oneri di notifica

Si stabilisce in L. 15.000 (quindicimila) la somma da richiedere a titolo di rimborso dei costi di gestione connessi alla notificazione di ciascun atto.

Per ogni richiesta di notificazione il Comune chiederà il rimborso da versare presso la tesoreria comunale.

Pertanto, ad ogni richiesta di notificazione dovrà essere corrisposto il pagamento del suddetto onere di notifica (L. 15.000.= per ogni copia di atto da notificare) ed eventuali costi suppletivi, al ricevimento dell'atto, da effettuarsi mediante versamento su c/c postale n. 12095311 intestato al "Servizio di Tesoreria comunale di Portobuffolè (TV)", indicando come causale "Rimborso spese per notificazione".

Qualora pervengano al Comune richieste di notificazione prive dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, le stesse saranno restituite senza provvedimento.

Art. 5 - Esenzione dal rimborso

Dal rimborso di cui al precedente articolo sono esonerate le Amministrazioni Pubbliche solamente in riferimento ai provvedimenti emessi nell'esclusivo interesse di questo Comune, in quanto destinatario dei proventi, ed i Comuni facenti parte del Consorzio del Comprensorio Opitergino, di cui anche questo Comune fa parte.

Art. 6 - Pubblicizzazione del Regolamento

Si dispone di dare adeguata pubblicità al presente atto regolamentare, previa trasmissione dello stesso a tutte le Amministrazioni Pubbliche e affissione nei luoghi pubblici per l'informazione nei confronti di terzi interessati.